



**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO**

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 10/05/2017

OGGETTO: Incarico per il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) per le polizze assicurative necessarie al Parco Archeologico di Selinunte. Ditta: Soc. Assiteca S.p.A.

IL DIRETTORE

PREMESSO Che, con D.A. n. 994 del 19.04.2013, è stato istituito l'Ente Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

Che, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 20 comma 12 è stato approvato con D.A. n. 1308 del 18/05/2015 il "Regolamento di Organizzazione" e il "Regolamento di Contabilità";

Che, ai sensi della L.R. 20/2000 art.22 Titolo II° e con D.A. n. 13 del 17.06.2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa all'Arch. Enrico CARUSO;

ATTESO che il Parco ha la necessità di predisporre delle polizze assicurative riguardanti la copertura di numerosi rischi per tutelare il patrimonio, le persone, nonché la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in considerazione delle mutate condizioni contrattuali, normative nonché della naturale evoluzione dei valori, dei capitali, massimali e del mercato assicurativo in genere;

CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi da stipulare, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità degli Enti si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

VISTA la nota pervenuta in data 15/02/2017, acquisita al protocollo al n. 624, con la quale la Società ASSITECA S.p.a. che ha adottato il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e sede operativa in Catania Via Fimia 66, proponeva di occuparsi, a titolo gratuito, delle polizze assicurative che il Parco intende stipulare nel corso del 2017;

CONSIDERATO che tale attività non può essere svolta da personale interno all'Ente in virtù della specifica competenza tecnica richiesta, della necessaria, costante e specifica formazione professionale;

CONSIDERATO che l'apporto del broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Parco e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico del Parco ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Parco ed al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte dell'Ente;

ATTESO che l'attività del broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Parco le soluzioni più idonee;



RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza dalle Compagnie Assicuratrici, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato, nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare, l'art. 36 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

VISTO il disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente proposta;

CONSIDERATO che il broker Assiteca S.p.A. evidenzia nella sua presentazione un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella assicurazione della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e sede operativa in Catania, via Firmia 66, nella persona, del suo Amministratore Delegato Signor Piero Avanzino, con mansioni di Broker;

CONSIDERATO che tale incarico viene svolto senza nessuna spesa a carico del Parco;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;

DETERMINA

- 1) **INCARICARE** per i motivi sopra citati, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, 14 e con sede operativa in Catania, via Firmia 66, nella persona, del suo Amministratore Delegato Signor Piero Avanzino con mansioni di Broker;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il servizio avrà durata di anni tre con decorrenza dalla firma per accettazione del disciplinare di incarico;
- 3) **APPROVARE** l'allegato disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente proposta;
- 4) **DARE ATTO** che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato in modo formale.
- 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per il Parco, e secondo gli usi della mediazione le spese sono posti a carico delle imprese di assicurazione.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Scuderi



Il Direttore

Arch. Enrico CARUSO



Regione Siciliana
Assessorato B.B.C.C. e I.S.
Dipartimento B.B.C.C. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la presente determinazione non comporta impegno di spesa per il Parco;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 26 del 10/05/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa con sede a Castelvetro, Fraz. Marinella di Selinunte, codice fiscale/partita IVA: 90022080817, in persona del Direttore del Parco l'Arch. Enrico Caruso,

e

Il Broker Assiteca S.p.A., palazzo Assiteca con sede legale a Milano, Via G. Sigler, 14 iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione 114899 del 16/04/2007, codice fiscale e partita IVA 09743130156, in persona del suo Amministratore Delegato Signor Piero Avanzino, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti per il Parco, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a) analisi preliminare dei rischi in capo all'ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b) eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d) collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e) gestione per conto dell'Ente di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f) assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferibili a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- g) riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- h) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- i) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- F. L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative dell'Ente

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;

d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato l'Ente si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni .tre, e precisamente, dal..... al.....

Alla naturale scadenza dell'incarico l'Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Marsala.

Castelvetrano, data _____

L'Ente

Il Broker